Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 124

# GAZZETTA  UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 7 maggio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1982, n. **217.**

**Esecuzione del protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 aprile 1982;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

Decreta:

*Articolo unico*

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto è previsto dall'art. 7 paragrafo 1 del protocollo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 14 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — DARIDA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *maggio* 1982
*Atti di Governo, registro n.* 39, *foglio n.* 6

---

## PROTOCOLE N. 4

À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, RECONNAISSANT CERTAINS DROITS ET LIBERTÉS AUTRES QUE CEUX FIGURANT DÉJA DANS LA CONVENTION ET DANS LE PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION.

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la convention ») et dans les articles 1er à 3 du premier protocole additionnel à la convention, signé à Paris le 20 mars 1952,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

Article 2

1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire lo objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.

Article 3

1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant.

2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant.

Article 4

Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.

Article 5

1. Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.

2. Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent protocole sur un territoire quelconque.

3. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 63 de la convention.

4. Le territoire de tout Etat auquel le présent protocole s'applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins des références au territoire d'un Etat faites par les articles 2 et 3.

Article 6

1. Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1er à 5 de ce Protocole comme des articles additionnels à la convention et toutes les dispositions de la convention s'appliqueront en conséquence.

2. Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration faite en vertu de l'article 25 de la convention ou la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faite par une déclaration en vertu de l'article 46 de la convention ne s'exercera en ce qui concerne le présent protocole que dans la mesure où la Haute Partie contractante intéressée aura déclaré reconnaître ledit droit ou accepter ladite juridiction pour les articles 1er à 4 due protocole ou pour certains de ces articles.

Article 7

1. Le présent protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe, signataires de la convention; il sera ratifié en même temps que la convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

2. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui notifiera à tous les Membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

FAIT à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

*Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:*
H. REICHMANN

*Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:*
R. COENE

*Pour le Gouvernement de la République de Chypre:*

*Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:*
Mogens WARBERG

*Pour le Gouvernement de la République française:*

*Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:*
Felician PRILL

*Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:*

*Pour le Gouvernement de la République islandaise:*

*Pour le Gouvernement d'Irlande:*
Brendan DILLON

*Pour le Gouvernement de la République italienne:*
Alessandro MARIENI

*Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:*
Pierre WURTH

*Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:*

*Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:*
Knut FRYDENLUND

*Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:*
K. G. LAGERFELT

*Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:*

*Pour le Gouvernement de la République turque:*

*Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:*
I. F. PORTER

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

---

TRADUZIONE NON UFFICIALE

*N. B.* — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

## PROTOCOLLO N. 4

## DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, CHE RICONOSCE TALUNI DIRITTI E LIBERTA' DIVERSI DA QUELLI CHE FIGURANO GIA' NELLA CONVENZIONE E NEL SUO PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE.

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Decisi ad adottare misure atte ad assicurare la garanzia collettiva dei diritti e delle libertà diverse da quelli che figurano già al titolo I della convenzione per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata « la convenzione ») ed agli articoli 1, 2 e 3 del primo protocollo addizionale alla convenzione firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Nessuno può esere privato della propria libertà per il solo motivo di non essere in grado di mantenere un impegno contrattuale.

Articolo 2

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di sceglicrvi liberamente la propria residenza.

2. Ogni persona è libera di lasciare qualsiasi paese ivi compreso il proprio.

3. L'esercizio di questi diritti non può essere soggetto ad altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali, per la protezione della salute o della morale, o per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono inoltre, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3

1. Nessuno può essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare sul territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4

Le espulsioni *collettive di stranieri sono proibite.*

Articolo 5

1. Ciascuna Alta Parte contraente può, al momento della firma o della ratifica del presente protocollo o in qualsiasi momento successivo, trasmettere al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione in cui indichi in quale misura essa si impegna affinché le disposizioni del presente protocollo si applichino a quei territori che sono designati in detta dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali.

2. Ciascuna Alta Parte contraente che ha trasmesso una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, trasmettere una nuova dichiarazione che modifichi i termini delle dichiarazioni precedenti o che ponga fine alla applicazione delle disposizioni del presente protocollo su un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione fatta in conformità col presente articolo sarà considerata conforme al paragrafo 1 dell'art. 63 della convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato al quale si applica il presente protocollo in virtù della sua ratifica o della sua accettazione da parte di detto Stato, e ciascuno dei territori ai quali si applica il protocollo in virtù di una dichiarazione sottoscritta da detto Stato conformemente al presente articolo saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3.

Articolo 6

1. Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 del presente protocollo come articoli aggiuntivi alla convenzione e, di conseguenza, saranno applicate tutte le disposizioni della convenzione.

2. Tuttavia, il diritto di ricorso individuale riconosciuto mediante dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 25 della convenzione o il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria del tribunale fatto mediante dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 della convenzione si eserciterà, per quanto concerne il presente protocollo, soltanto nella misura in cui l'Alta Parte contraente interessata abbia dichiarato di riconoscere detto diritto o di accettare detta giurisdizione per gli articoli da 1 a 4 del protocollo o per alcuni di essi.

Articolo 7

1. Il presente protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Entrerà in vigore dopo il deposito dei cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di coloro che l'avranno ratificata.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente protocollo.

FATTO a Strasburgo, il 16 settembre 1963, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.

Per il Governo della Repubblica d'Austria:

al momento della firma del presente protocollo, il sottoscritto ha rilasciato a nome del suo Governo, il testo della seguente dichiarazione:

Il protocollo n. 4 è firmato con la riserva che l'art. 3 non è applicabile alla legge 3 aprile 1919, StGBl. n. 209, relativa al bando e alla confisca dei beni della Casa Asburgo-Lorena nella versione della legge 30 ottobre 1919, StGBl. n. 501, della legge costituzionale del 30 luglio 1925 BGBl. n. 292, della legge costituzionale federale del 26 gennaio 1928, BGBl. n. 30 e tenuto conto della legge costituzionale federale del 4 luglio 1963, BGBl. n. 172.

(*Seguono le firme*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 1982.

**Norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati da praticare nelle operazioni di credito agrario.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il quale dispone che alla determinazione dei tassi minimi di interesse agevolato a carico dei beneficiari si provvede, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento spettante al Governo;

Considerata la necessità di determinare, per esigenze di carattere unitario attinenti alla politica generale del credito, la misura minima di detti tassi che le regioni sono tenute a rispettare nelle operazioni di credito agrario di propria competenza;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 aprile 1982;

Decreta:

*Articolo unico*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari, da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione, previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, nonché dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono così determinati:

1) OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO

a) *Prestiti fino a 12 mesi assistiti dal concorso negli interessi*:

11,75% riducibile al 9,75% per le zone depresse e svantaggiate del Centro-Nord ed al 7,50% per il Mezzogiorno e zone montane.

b) *Prestiti fino a 5 anni assistiti dal concorso negli interessi*:

11,25% riducibile al 9,25% per le zone depresse e svantaggiate del Centro-Nord ed al 7% per il Mezzogiorno e zone montane.

c) *Prestiti fino a 5 anni con fondi di anticipazione pubblici*:

7%.

2) OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

a) *Mutui fino a 20 anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi*:

10,75% riducibile all'8,75% per le zone depresse e svantaggiate del Centro-Nord ed al 7,25% per il Mezzogiorno e zone montane.

b) *Mutui fino a 20 anni con fondi di anticipazione pubblici*:

7%.

3) OPERAZIONI DI SOCCORSO

a) *Prestiti fino a 5 anni assistiti dal contributo e concorso negli interessi*:

5,75%.

b) *Prestiti fino a 5 anni assistiti dal concorso negli interessi*:

6,75% riducibile al 6,25% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati.

L'aumento dei tassi agevolati, per le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui al punto 2), non si applica ai mutui per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emessi decreti di impegno o stipulati contratti condizionati o concessi, previ gli accertamenti di ammissibilità, i prescritti nulla-osta; a tali mutui si applicano i tassi di interesse previsti nei provvedimenti ed atti anzidetti.

Analogamente, per le operazioni di prestito, di cui ai punti 1) e 3), l'aumento non si applica allorché le cambiali agrarie relative a dette operazioni siano state rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Per ogni altra operazione di credito in favore dell'agricoltura disposta dalle regioni, che abbia caratteristiche analoghe a quelle di cui al precedente primo comma, i tassi minimi agevolati annui non potranno essere inferiori a quelli come sopra determinati.

Nelle operazioni di credito agrario di miglioramento il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle regioni agli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, è pari al costo di provvista indicato nei relativi decreti ministeriali.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal contributo pubblico negli interessi si applicano ai sensi dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi di riferimento stabiliti dagli organi dello Stato, vigenti rispettivamente al momento della stipula del contratto condizionato per il periodo di preammortamento e di quello definitivo per il periodo dell'ammortamento.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1982

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPADOLINI

*Il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

(2037)

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 aprile 1982.

**Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Göteborg (Svezia).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 5 agosto 1947, n. 878, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 16 settembre 1947, con il quale viene istituito in Göteborg (Svezia) un consolato di seconda categoria;

Decreta:

La circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Göteborg (Svezia) è modificata come segue:

le province di Göteborg, Bohusland, Alvsborg, Halland, Värmland, Skaraborg e Jönköping.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1982

*Il Ministro*: COLOMBO

(2236)

*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **218.**

**Autorizzazione al Centro nazionale di studi alfieriani, in Asti, ad accettare una donazione.**

N. 218. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, il Centro nazionale di studi alfieriani, in Asti, viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in due raccolte di lettere, autografi e documenti alfieriani, disposta dalla Cassa di risparmio di Asti con atto pubblico 24 giugno 1981, n. 133177/10048 di repertorio, a rogito dott. Corrado Giazzi, notaio in Castagnole Lanze (Asti), registrato a Canelli (Asti) in data 29 giugno 1981 al n. 433.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1982*
*Registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 141*

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **219.**

**Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.**

N. 219. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5.000.000 disposto dalla sig.ra Quarti Amelia ved. Sfondrini con testamento pubblico 20 novembre 1975 a rogito dott. Albertario Francesco, notaio in Casorate Primo (Pavia), pubblicato in data 20 febbraio 1976, n. 12779/5485 di repertorio, a rogito dello stesso notaio, registrato a Pavia in data 9 marzo 1976 al n. 485.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1982*
*Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 323*

# COMUNITÀ EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 902/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 903/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 904/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 905/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 906/82 della commissione, del 20 aprile 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 907/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 908/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame.

Regolamento (CEE) n. 909/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 910/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentaseiesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 911/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 912/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 913/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 914/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 915/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 916/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 917/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cerali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 918/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 919/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 920/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 921/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

*Pubblicati nel n.* L 108 *del* 22 *aprile* 1982.

**(102/C)**

Regolamento (CEE) n. 922/82 della commissione, del 22 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 923/82 della commissione, del 22 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 924/82 della commissione, del 22 aprile 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 925/82 della commissione, del 22 aprile 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 926/82 della commissione, del 22 aprile 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 927/82 della commissione, del 22 aprile 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 928/82 della commissione, del 21 aprile 1982, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 929/82 della commissione, del 22 aprile 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 930/82 della commissione, del 22 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 110 *del* 23 *aprile* 1982.

**(103/C)**

Regolamento (CEE) n. 931/82 della commissione, del 21 aprile 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

*Pubblicato nel n.* L 112 *del* 26 *aprile* 1982.

**(104/C)**

Regolamento (CEE) n. 932/82 del Consiglio, del 22 aprile 1982, che proroga per la seconda volta la campagna di commercializzazione 1981-82 nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 933/82 del Consiglio, del 22 aprile 1982, che proroga per la seconda volta la campagna di commercializzazione 1981-82 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 934/82 del Consiglio, del 22 aprile 1982, che proroga per la terza volta la campagna lattiera 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 935/82 del Consiglio, del 22 aprile 1982, che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 26 aprile al 2 maggio 1982.

Regolamento (CEE) n. 936/82 della commissione, del 23 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 937/82 della commissione, del 23 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 938/82 della commissione, del 23 aprile 1982, che fissa, per la campagna 1982, i prezzi di riferimento delle melanzane.

Regolamento (CEE) n. 939/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che indice nuovamente la gara permanente prevista dal regolamento (CEE) n. 434/82 per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 940/82 della commissione, del 23 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 941/82 della commissione, del 23 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 942/82 della commissione, del 23 aprile 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 943/82 della commissione, del 23 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 813/82 della commissione, del 6 aprile 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 96 dell'8 aprile 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 911/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 108 del 22 aprile 1981.

*Pubblicati nel n.* L 111 *del* 24 *aprile* 1982.

**(105/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Determinazione dell'indennità spettante al presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 1982, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità spettante al presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è stata determinata come segue a decorrere dal 1° gennaio 1981:

compenso annuo lordo: lire 12 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 40 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(2175)

## MINISTERO DEL TESORO

**Trasferimento dei beni ubicati nella regione Liguria, appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti.**

Con decreto 24 marzo 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Liguria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Diano Castello dell'immobile appartenente alla Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Imperia, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nel suddetto immobile. Con la medesima procedura vengono attribuiti, ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, i beni mobili e le attrezzature di proprietà di tale ente, allocati negli immobili assunti in locazione nella stessa regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(2196)

**Trasferimento di beni ubicati nelle regioni Calabria, Liguria e Piemonte alle soppresse gestioni di assistenza sanitaria di enti vari.**

Con decreto 24 marzo 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Calabria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, ubicati nella predetta regione e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

Con decreto 24 marzo 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Liguria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, ubicati nella predetta regione e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

Con decreto 24 marzo 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Liguria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio degli immobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà della stessa O.N.I.G., allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

Con decreto 24 marzo 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio degli immobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà della stessa O.N.I.G., allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(2197)

**Dodicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970/1985**

Si rende noto che il giorno 17 maggio 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centootto serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1970/85, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

Il successivo giorno 18 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla dodicesima estrazione di venticinque serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(2262)**

### Errata-corrige

I titoli, sia nel sommario che in capo ai testi, dei decreti ministeriali 21 aprile 1982 e 22 aprile 1982, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, sono rettificati in modo che dove è scritto: «... sul prezzo dei contratti di *lavoro* e di forniture... », deve leggersi: « ... sul prezzo dei contratti di *lavori* e di forniture... ».

**(2263)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

**Corso dei cambi del 4 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . . . . | 1297,300 | 1297,300 | — | 1297,300 | 1297 — | — | 1297,200 | 1297,300 | 1297,300 | 1597,30 |
| Dollaro canadese . . | 1057,100 | 1057,100 | — | 1057,100 | 1057 — | — | 1057,500 | 1057,100 | 1057,100 | 1057,10 |
| Marco germanico . . | 554,200 | 554,200 | — | 554,200 | 554,50 | — | 554,550 | 554,200 | 554,200 | 554,20 |
| Fiorino olandese . | 499,440 | 499,440 | — | 499,440 | 499,75 | — | 499,430 | 499,440 | 499,440 | 499,45 |
| Franco belga . | 29,441 | 29,441 | — | 29,441 | 29,50 | — | 29,460 | 29,441 | 29,441 | 29,45 |
| Franco francese . . | 212,990 | 212,990 | — | 212,990 | 213 — | — | 212,900 | 212,990 | 212,990 | 213 — |
| Lira sterlina . | 2342,250 | 2342,250 | — | 2342,250 | 2341 — | — | 2342,250 | 2342,250 | 2342,250 | 2342,20 |
| Lira irlandese . . . | 1920,500 | 1920,500 | — | 1920,500 | 1917 — | — | 1920,500 | 1920,500 | 1920,500 | — |
| Corona danese . | 163,620 | 63,620 | — | 163,620 | 163,70 | — | 163,620 | 163,620 | 163,620 | 163,65 |
| Corona norvegese . | 216 — | 216 — | — | 216 — | 215,85 | — | 216 — | 216 — | 216 — | 215,95 |
| Corona svedese . . . . | 223,180 | 223,180 | — | 223,180 | 223 — | — | 223,180 | 223,180 | 223,180 | 222,80 |
| Franco svizzero . . | 663,620 | 663,620 | — | 663,620 | 663,50 | — | 663,620 | 663,620 | 663,620 | 663,60 |
| Scellino austriaco | 78,620 | 78,620 | — | 78,620 | 78,75 | — | 78,620 | 78,620 | 78,620 | 78,60 |
| Escudo portoghese . . . | 18,250 | 18,250 | — | 18,250 | 18,25 | — | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,30 |
| Peseta spagnola . . . . | 12,479 | 12,479 | — | 12,479 | 12,45 | — | 12,479 | 12,479 | 12,479 | 12,47 |
| Yen giapponese . . . . . | 5,460 | 5,460 | — | 5,460 | 5,45 | — | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,46 |
| E.C.U. . . . . . . . | 1325,020 | 1325,020 | — | 1325,020 | — | — | 1325,020 | 1325,020 | 1325,020 | — |

**Media dei titoli del 4 maggio 1982**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . . . . . . . . . . . . . | 38,325 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . | 96,450 |
| » 5,50 % » » 1968-83 . . . | 91,775 |
| » 5,50 % » » 1969-84 . . | 85,350 |
| » 6 % » » 1970-85 . . . | 79,950 |
| » 6 % » » 1971-86 . . . | 76,725 |
| » 6 % » » 1972-87 . . . | 78,650 |
| » 9 % » » 1975-90 . . . | 74,700 |
| » 9 % » » 1976-91 . . . | 69,250 |
| » 10 % » » 1977-92 . . . | 76,400 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) . . . . . . . . | 69 — |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . | 63,400 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . . . . | 87,450 |
| » » » Ind. 1- 6-1980/82 . . | 99,850 |
| » » » » 1- 7-1979/82 . | 99,850 |
| » » » » 1- 7-1980/82 . . | 99,850 |
| » » » » 1- 8-1980/82 . . | 99,925 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82 . . | 99,925 |
| » » » » 1-10-1980/82 . | 99,850 |
| » » » » 1-12-1980/82 . | 99,950 |
| » » » » 1- 1-1980/83 . . | 100,050 |
| » » » » 1-10-1980/83 . . | 99,900 |
| » » » » 1- 9-1981/83 . . | 99,775 |
| » » » » 1-10-1981/83 . . | 99,300 |
| » » » » 1- 3-1981/84 . | 99,700 |
| » » » » 1- 4-1981/84 . | 99,425 |
| » » » » 1- 6-1981/84 . | 99,175 |
| Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 . . . . . . . | 97,250 |
| » » » 18 % 1- 7-1983 . . . . . . . | 99,850 |
| » » » 12 % 1-10-1983 . . . . . . | 90,375 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 . . . . . | 88,550 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 . . . . . . | 87,400 |
| » » » 12 % 1-10-1984 . . . . . . | 85,500 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 . . . . . . . | 82,075 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 4 maggio 1982**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . . . . . . . . . . | 1297,250 |
| Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . | 1057,300 |
| Marco germanico . . . . . . . . . . . . . . | 554,375 |
| Fiorino olandese . . . . . . . . . . . . . . | 499,435 |
| Franco belga . . . . . . . . . . . . . | 29,450 |
| Franco francese . . . . . . . . . . . . | 212,945 |
| Lira sterlina . . . . . . . . . . . . . . | 2342,225 |
| Lira irlandese . . . . . . . . . . . . . | 1918,850 |
| Corona danese . . . . . . . . . . . . . . | 163,625 |
| Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . | 215,965 |
| Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . | 222,985 |
| Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . | 663,605 |
| Scellino austriaco . . . . . . . . . . . . | 78,623 |
| Escudo portoghese . . . . . . . . . . . . . | 18,260 |
| Peseta spagnola . . . . . . . . . . . . . | 12,479 |
| Yen giapponese . . . . . . . . . . . . | 5,462 |
| E.C.U. . . . . . . . . . . . . . . . . | 1325,020 |

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Iscrizione di novantasette varietà di specie agrarie nel registro nazionale delle varietà

Con decreto ministeriale 1° marzo 1982 sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvati dalla commissione nella riunione del 19 febbraio 1982, sono depositati presso questo Ministero:

| Denominazione della varietà | Classe e tipo | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|
| | CEREALI | |
| *Mais:* | | |
| Sil | 200 S | Siga LG. Services Station experimentale de Mons B.P. 115 - 63203 Riom Cedex (F) |
| Pony TXS 82 | 200 S | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Solo | 200 S | Semenitala S.p.a. Centro vegetale KWS - Via del Borgo S. Pietro, 132 - 40126 Bologna |
| Zedea | 200 S | Pioneer Hi-Bred International inc. - 1200 Mulberry Street - Des Moines Iowa (USA) |
| Stella | 300 S | Pioneer Hi-Bred International inc. - 1200 Mulberry Street - Des Moines Iowa (USA) |
| Pronto | 300 S | Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo, 58 - 30172 Mestre (Venezia) e Dekalb Ag. Research Inc. Sycamore Road Dekalb - Illinois (USA) |
| Giglio | 300 S | Growers Seed Association - P.O. Box 1656 Lubbox, Texas (USA) |
| Camel T 930 | 300 T | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Platino | 300 S | Societè del Algues Geneve S.r.l. - Via Tonale, 15 - 24061 Abano S. Alessandro (Bergamo) |
| Leveret T 929 | 300 S | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Silva | 300 D | Semenitala S.p.a. Centro vegetale KWS - Via del Borgo S. Pietro, 132 - 40126 Bologna |
| Magia | 300 D | Sementi Gasparin s.n.c. - Circonvallazione Est - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso) |
| Eva | 300 S | Pioneer Hi-Bred International inc. - 1200 Mulberry Street - Des Moines Iowa (USA) |
| Chamaleon T 1058 | 400 S | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Sera | 400 S | Semenitala S.p.a. Centro vegetale KWS - Via del Borgo S. Pietro, 132 - 40126 Bologna |
| Pila | 400 S | Società Polesana Produttori Sementi S.p.a. - 45021 Badia Polesine (Rovigo) |
| Fulvia | 400 S | Pioneer Hi-Bred International inc. - 1200 Mulberry Street - Des Moines Iowa (USA) |
| Cantaleso LG 18 | 400 S | Siga LG. Services Station experimentale de Mons - B.P. 115 - 63203 Riom Cedex (F) |
| Autan LG 22 | 400 S | Siga LG. Services Station experimentale de Mons - B.P. 115 - 63203 Riom Cedex (F) |
| Ustica | 400 S | Jacques Seed Company - Prescott Wisconsin (USA) |
| Apes G 4300 | 400 S | Funk's Seed Ciba Geigy S.p.a. - 21040 Origgio (Varese) |
| Tesco | 400 T | A.M.I. Agricola Mais Ibridi S.r.l. - Via Grazie, 6 - Brescia |
| Ambassador | 400 S | Trisler Seed Farm, Inc. - Fairmout Illinois 61841 (USA) |
| Lark T 1008 | 400 S | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Realgar | 400 S | Societè des Algues Geneve S.r.l. - Via Tonale, 15 - 24061 Abano S. Alessandro (Bergamo) |
| Horse TXS 102 | 400 S | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |

| Denominazione della varietà | Classe e tipo | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|
| Viper TXS 103 | 400 T | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Simplex | 400 S | Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo, 58 - 30172 Mestre (Venezia) e Dekalb Ag. Research Inc. Sycamore Road Dekalb - Illinois (USA) |
| Sonor | 500 S | Semenitala S.p.a. Centro vegetale KWS - Via del Borgo S. Pietro, 132 - 40126 Bologna |
| Sapor | 500 S | Semenitala S.p.a. Centro vegetale KWS - Via del Borgo S. Pietro, 132 - 40126 Bologna |
| Audax | 500 S | Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo, 58 - 30172 Mestre (Venezia) e Dekalb Ag. Research Inc. Sycamore Road Dekalb - Illinois (USA) |
| Smart | 500 S | Rumianca S.p.a. - Via Montevecchio, 37-39 - Torino e Rumianca (USA) Chemical Corp. - 375 Park Avenue New York N.Y. 1052 (USA) |
| Tronto | 500 T | Asgrow Italia S.p.a. - Corso Mazzini, 9 - 20075 Lodi (Milano) e Asgrow Seed Company - 7000 Portage Road Kalamazoo - Michigan (USA) |
| Brennus | 500 S | Cooperative Agricole de Cereales du Bassin de l'Adour - Pau (Francia) |
| Sponsor | 500 S | Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo, 58 - 30172 Mestre (Venezia) e Dekalb Ag. Research Inc. Sycamore Road Dekalb - Illinois (USA) |
| Lanario LG 52 | 500 S | Siga LG. Services Station experimentale de Mons B.P. 115 - 63203 Riom Cedex (F) |
| Filicudi | 500 S | Tracy and Son Farms Inc. - Route 1 Janesville, Wisconsin 53545 (USA) |
| Sire | 500 S | Acco Paymaster Seeds - Minneapolis, Minnesota 55440 (USA) |
| Albatros T 1069 | 500 S | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Elephant TX 111 | 500 S | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Roberta | 500 S | Pioneer Hi-Bred International inc. - 1200 Mulberry Street - Des Moines Iowa (USA) |
| Tolle | 600 S | Società Polesana Produttori Sementi S.p.a. - 45021 Badia Polesine (Rovigo) |
| Max | 600 S | Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo, 58 - 30172 Mestre (Venezia) e Dekalb Ag. Research Inc. Sycamore Road Dekalb - Illinois (USA) |
| Adamello | 600 T | Ramy Seed Company International - Mankato Minnesota (USA) |
| Fert | 600 S | Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo, 58 - 30172 Mestre (Venezia) e Dekalb Ag. Research Inc. Sycamore Road Dekalb - Illinois (USA) |
| Master | 600 S | Rumianca S.p.a. - Via Montevecchio, 37-39 - Torino e Rumianca (USA) Chemical Corp. - 375 Park Avenue New York N.Y. 1052 (USA) |
| Premier | 600 S | Trisler Seed Farm, inc. - Fairmount Illinois 61841 (USA) |
| Admiral | 600 S | Trisler Seed Farm, inc. - Fairmount Illinois 61841 (USA) |
| Sultan | 600 S | Trisler Seed Farm, inc. - Fairmount Illinois 61841 (USA) |
| Tantalo | 600 T | A.M.I. Agricola Mais Ibridi S.r.l. - Via Grazie, 6 - Brescia |
| Lion TXS 113 | 600 S | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Dragon TXS 115 A | 600 S | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Zebra T 1170 | 600 S | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Eldorado | 600 S | Societè des Algues Geneve S.r.l. - Via Tonale, 15 - 24061 Abano S. Alessandro (Bergamo) |

| Denominazione della varietà | Classe e tipo | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|
| Melior . . . . . . . . . . . | 700 S | Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo, 58 - 30172 Mestre (Venezia) e Dekalb Ag. Research Inc. Sycamore Road Dekalb - Illinois (USA) |
| Girifalco . . . . . . . | 700 S | Siga LG. Services Station experimentale de Mons - B.P. 115 - 63203 Riom Cedex (F) |
| Senior . . . . . . . . . . . | 700 S | Acco Paymaster Seeds - Minneapolis, Minnesota 55440 (USA) |
| Pegaso . . . . . . . . . . | 700 S | A.M.I. Agricola Mais Ibridi S.r.l. - Via Grazie, 6 - Brescia |
| Gigas . . . . . . . . . . | 700 S | Dekalb italiana S.p.a. - Corso del Popolo, 58 - 30172 Mestre (Venezia) e Dekalb Ag. Research Inc. Sycamore Road Dekalb - Illinois (USA) |
| Baron . . . . . . . . . . | 700 S | Trisler Seed Farm, inc. - Fairmount Illinois 61841 (USA) |
| Spider TXS 119 . . . . . . . . | 700 S | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Tornado . . . . . . . . . | 700 S | Coopsementi S.c.r.l. - Via Liona, 1 - 36040 Sossano (Vicenza) |
| Daiamond . . . . . . . . . | 700 S | Societè des Algues Geneve S.r.l. - Via Tonale, 15 - 24061 Abano S. Alessandro (Bergamo) |
| Emir . . . . . . . . | 700 S | Trisler Seed Farm, inc. - Fairmount Illinois 61841 (USA) |
| Giraffe T 1230 . . . . . . . . | 800 S | Phizer Genetics - 1000 Bellerive Executive Park St. Louis Missouri 63141 (USA) |
| Silco . . . . . . . | 800 T | Semenitala S.p.a. - Centro vegetale KWS - Via del Borgo S. Pietro, 132 - 40126 Bologna |

| Varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|
| *Orzo distico*: | |
| Gitane | B.W. Landbouwbureau - Wiersum, Croningen (NL) |
| Tipper | Società Produttori Sementi - S.p.a. - Bologna |
| *Riso*: | |
| Lomellino | AL.MO - Via Raffaello Sanzio, 20 - Mortara (Pavia) |
| Smeraldo | Fiorenzo Garavana - Cascina Fracassetta - Lamporo (Vicenza) |
| Nettuno | CONS. A.P.R.I. - Consorzio Agricolo Produttori Riso S.c.r.l. - Piazza Pio XI, 1 - Milano |
| Alfa | CONS. A.P.R.I. - Consorzio Agricolo Produttori Riso S.c.r.l. - Piazza Pio XI, 1 - Milano |
| Onda | Sisforaggera S.p.a. - Via Marconi, 43 - Bologna |

PATATE

| Varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|
| Senta | Niederosterreichisce Saatbaugenossenschaft - Wien (A) |
| Sigma | Niederosterreichisce Saatbaugenossenschaft - Wien (A) |
| Laura | Niederosterreichisce Saatbaugenossenschaft - Wien (A) |
| Monalisa | Z.P.C. - B.P. 385 - Leeuwarden (Olanda) |
| Gracia | Z.P.C. - B.P. 385 - Leeuwarden (Olanda) |

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

| Varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|
| Dora | KWS - Postfach 146 D - 3352 EINBECK 1 |
| Eva | KWS - Postfach 146 D - 3352 EINBECK 1 |
| Ritmo | A.S. DE DANSKE - Sukkerfabrikker CPH - Langebrogade, 5 Coopenaghen (DK) |
| Flamenco | ALBA S.p.a. - Via S. Fermo, 63 - Padova |
| Samba | ALBA S.p.a. - Via S. Fermo, 63 - Padova |
| Solamon | Semenitala S.p.a. - Centro vegetale KWS - Via Borgo S. Pietro, 132 - Bologna |
| Deli 24 | Rubensamenzucht GmbH - 3405 Rosdorf - Kampweg, 6 (RFT) |

PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA

| Varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|
| *Girasole*: | |
| Tuscania | Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbace - Università di Pisa |
| Gianni | Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbace - Università di Pisa |
| Maremma | Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbace - Università di Pisa |
| Sorem 80 | Academia de Stiinte Agricole si Silvice - Boulevard Marasti, 61 - Bucarest (Romania) |
| Adonis 82 | Academia de Stiinte Agricole si Silvice - Boulevard Marasti, 61 - Bucarest (Romania) |
| Florom 305 | Academia de Stiinte Agricole si Silvice - Boulevard Marasti, 61 - Bucarest (Romania) |
| Gloriasol | I.S.E.A. - Italiana Sementi Elette S.p.a. Ancona - Via Marconi - Falconara Marittima (Ancona) |
| Drysol | I.S.E.A. - Italiana Sementi Elette S.p.a. Ancona - Via Marconi - Falconara Marittima (Ancona) |
| Solaris | I.S.E.A. - Italiana Sementi Elette S.p.a. Ancona - Via Marconi - Falconara Marittima (Ancona) |
| Primasol | I.N.R.A. Institut National de la Recherche Agronomique - Rue de Grenelle - Paris (Francia) |
| *Colza*: | |
| Elvira | Semundo Saatzucht GMBH - Post. 100124 - 200 Hamburg, 1 (RFT) |
| Quinta | Nordeeutsche Pflanzenzucht - 2331 Hohenlieth (RFT) |

(2086)

**Provvedimenti concernenti l'iscrizione di associazioni nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.**

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 è stata accertata la sussistenza nell'« Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari A.P.O.A. - Morgana », in Messina, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 90 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 è stata accertata la sussistenza nell'« Associazione cooperative ortofrutticole del Palermitano - A.C.O.P.A. », in Bagheria (Palermo), dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 91 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 è stata accertata la sussistenza nell'Associazione tra produttori agrumicoli ed orticoli nel territorio della provincia di Catania, Siracusa e limitrofe, in Catania, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 92 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 è stata accertata la sussistenza nell'associazione « Cooperativa ortofrutticola Siciliana a r.l. », in Villabate (Palermo), dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 93 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 è stata accertata la sussistenza nell'« Associazione ortofrutticoltori Agro », in Scafati (Salerno), dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 fabbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 94 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Sud-Apo - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari », in Foggia, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 95 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 è stata accertata la sussistenza nell'« Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - A.P.A.O. », in Siracusa, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 96 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(2117)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni**

Con decreto del prefetto di Bologna 8 marzo 1982, n. A/502, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal prof. Pietro Quinto, consistente in una pompa per infusione Teramo del valore di L. 2.800.000, da destinare alle esigenze della cattedra di endocrinologia-ginecologica annessa alla facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna 8 marzo 1982, n. A/623, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla banca « Credito romagnolo » di Bologna, consistente in un calcolatore completo di accessori, del valore di L. 32.047.000 da destinare alle esigenze della seconda cattedra di clinica pediatrica annessa alla facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna 8 marzo 1982, n. A/624, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Bianca Orlandi Bassi, consistente in alcuni volumi della rivista « Cancer Research » appartenuti al proprio marito defunto, del valore approssimativo di L. 96.700 da destinare all'istituto di cancerologia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna 8 marzo 1982, n. A/626, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Stefani Irma, ved. del prof. Zanaboni, consistente in una biblioteca di proprietà del predetto professore, composta di circa 190 libri e opuscoli vari, del valore approssimativo di L. 1.500.000, da destinare all'istituto di scienze delle costruzioni della facoltà di ingegneria della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna 8 marzo 1982, n. A/627, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Paola Buriani, consistente in una somma di L. 300.000, da destinare all'istituto di radioterapia L. Galvani della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università, al fine di contribuire al finanziamento dell'operosità e dell'attività didattico-scientifica dell'istituto stesso.

(2131)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Provvedimenti riguardanti il riconoscimento del carattere scientifico di enti ospedalieri**

Con decreto ministeriale 31 marzo 1982 è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » di Pavia — persona giuridica di diritto pubblico — in quanto in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedica-clinica, ivi comprese le attività di diagnosi e cura a questa finalizzate, e che, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, ha la durata di anni cinque e si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1982 è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'ente ospedaliero « Vincenzo Dell'Erba » Castellana-Grotte (Bari) — persona giuridica di diritto pubblico — in quanto in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedica-clinica, ivi comprese le attività di diagnosi e cura a questa finalizzate, e che, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una consistente e continuativa attività di ricerca conforme ai fini ed agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento, ha la durata di anni cinque, e si intende rinnovato per uguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

(2130)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorsi a posti di tecnico degli uffici tecnici, tecnico coadiutore, tecnico esecutivo, infermiere diplomato, infermiere generico e operaio di prima e seconda categoria presso l'Università degli studi di Messina.**

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle università presso l'istituto di oncologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Titolo di studio richiesto: diplomi di abilitazione rilasciati da istituti tecnici industriale per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di oncologia posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di oncologia . . . posti 8

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri diplomati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di oncologia . . . . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e diploma di infermiere rilasciato da una scuola convitto professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di oncologia . . . . . . . . posti 10

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sei posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'istituto di oncologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina per la seguente qualifica di mestiere:

preparatore specializzato di laboratori chimici, fisici, e biologici . . . . . . . . . . posti 6

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sei posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'istituto di oncologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina per la seguente qualifica di mestiere:

preparatore di laboratorio in genere posti 6

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

**(2208)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Integrazione dell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione


# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 72.000 |
| | semestrale | L. 40.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 100.000 |
| | semestrale | L. 55.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*: | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*: | |
| | annuale | L. 85.000 |
| | semestrale | L. 47.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*: | |
| | annuale | L. 165.000 |
| | semestrale | L. 92.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 30.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 28.000 |

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ........ L. 400

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ........ L. 450

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ........ L. 450

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

Abbonamento annuale ........ L. 65.000

Abbonamento semestrale ........ L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**
**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 17 giugno 1981 è integrato con lo inserimento dei sanitari sottoelencati:

Ammirati Paolo, nato a Gragnano il 18 novembre 1921;

Bonessa Camillo, nato a Riva del Garda il 24 aprile 1921;

Centurelli Giovanni, nato a Spoltore il 30 giugno 1929.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1982

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(2265)

**Integrazione dell'elenco dei primari di chirurgia plastica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1979 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei prima di chirurgia plastica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, numero 148;

Vista la domanda del dott. Standoli Lucio nato a Poggio Mirteto il 16 dicembre 1931, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli idonei a primario di chirurgia plastica ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Standoli Lucio, nato a Poggio Mirteto il 6 dicembre 1931, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia plastica a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 1° aprile 1980 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario suindicato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1982

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(2266)

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 120 del 4 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Azienda autonoma servizi municipalizzati, in Vercelli*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore generale.

*Ente ospedaliero « Villa Sofia », in Palermo*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di cuoco.

*Unità sanitaria locale n. 24, in San Bonifacio*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a generico/a.



ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821240)